



Provincia di Lecco

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA VII - AMBIENTE E
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO AMBIENTE**

Determinazione N° 456 del 15-04-2024

OGGETTO: VALUTAZIONE D'INCIDENZA AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DPR 8.9.1997 N. 357 E S.M.I. E DELLA D.G.R. 16 NOVEMBRE 2021 - N. XI/5523. ZSC IT2030006 VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE.

VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI LOMAGNA.

Dirigente: ing. Dario Strambini

Responsabile di Servizio E.Q. - Responsabile procedimento: ing. Francesco Tagliaferri

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VII

Premesso che ai sensi dell'art. 25 bis, comma 5/a della L.R. 86/1983, le Province effettuano la valutazione di incidenza di tutti gli atti del piano di governo del territorio e sue varianti, anteriormente all'adozione del piano, verificandola ed eventualmente aggiornandola in sede di parere motivato finale di valutazione ambientale strategica (VAS) e, pertanto, la Provincia di Lecco è competente ad adottare il presente provvedimento.

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che ha sostituito la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio;
- il DPR 08.09.1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", come integrato e modificato dal DPR 12.03.2003 n. 120;
- il D.M. 03.04.2000, contenente l'Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 03.09.2002, recante le Linee guida per la gestione dei siti Rete Natura 2000;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, del 17.10.2007, con il quale sono stati individuati i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS)";
- l'art. 25 bis della l.r. 86/1983 che disciplina l'adozione delle misure di salvaguardia della biodiversità mediante la gestione della rete ecologica europea Natura 2000 in Lombardia;
- la D.G.R. 08.04.2009 n. VIII/9275 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del DPR 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del D.M. 17 ottobre 2007 n. 184. Modificazioni alla D.G.R. n. 7884/2008";
- la D.G.R. 30.11.2015 n. X/4429 "Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti Natura 2000 lombardi";
- la D.g.r. 29 marzo 2021 n. XI/4488 Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- la D.g.r. 16 novembre 2021 - n. XI/5523 Aggiornamento delle disposizioni di cui alla d.g.r. 29 marzo 2021 - n. XI/4488.

Viste le misure di conservazione sitospecifiche di cui all'Allegato 4 della D.G.R. n. X/4429/2015.

Visto il Piano di Gestione della ZSC Valle Santa Croce e Valle Curone, approvato con deliberazione n. 20 del 28 dicembre 2010 dell'Assemblea consortile.

Vista la richiesta di valutazione di incidenza della Variante del PGT del Comune di Lomagna protocollo n. 1236 del 05.02.2024, in atti provinciali con prot. n. 6733 del 05.02.2024.

Dato atto che la documentazione presentata inerente all'istanza in esame è ritenuta esaustiva ai fini dell'espressione della valutazione di incidenza.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 25 bis, L.R. 86/83 dal Parco di Montevicchia e Valli del Curone, in qualità di ente gestore del sito IT2030006 "Valle S. Croce e Valle del Curone", con nota prot. 750 del 20.03.2024 agli atti del procedimento con prot. n. 16320 del 20.03.2024;

Vista la relazione istruttoria del 11.04.2024, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che con deliberazione consiliare n. 65 del 18.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione 2024/2026.

Visto il decreto deliberativo n. 175 del 20.12.2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 e il decreto deliberativo n. 13 del 14/02/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026.

Visto il d.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Vista la l. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".

Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.

Visti l'art. n. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. n. 35 dello Statuto della Provincia di Lecco relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visti l'art. n. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e l'art. 43 del Regolamento di Contabilità - approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 49 del 10.7.2017 - relativi agli impegni di spesa.

Richiamato il Decreto del Presidente n. 10 del 01.06.2022, con il quale è stato affidato l'incarico di funzione dirigenziale al sottoscritto con responsabilità della Direzione Organizzativa VII.

Richiamato il Provvedimento prot. n. 67324 del 28.12.2023 con il quale è stato affidato l'incarico di Elevata Qualificazione al sottoscritto con responsabilità del Servizio Ambiente sino al 31.12.2024.

DETERMINA

1. Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto, e di dare atto che le stesse ne costituiscono motivazione, ai sensi dell'art.3 della L.241/1990.
2. Di esprimere valutazione di incidenza positiva alla Variante al PGT del Comune di Lomagna, in atti provinciali con protocollo n. n. 6733 del 05.02.2024. come da relazione istruttoria del 11.04.2024, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla quale si rimanda per le prescrizioni.
3. Di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
4. Di dare atto che la valutazione di incidenza concerne unicamente il controllo previsto dal DPR 08.09.1997 n. 357 e ss.mm.ii. e non costituisce presunzione di legittimità del piano sotto ogni altro diverso aspetto; ogni modifica al piano/progetto/attività valutato dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Lecco, verificando l'eventuale necessità di ulteriore valutazione di incidenza.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, Tab. B, DPR n. 642/1972.
6. Di trasmettere copia della presente determinazione al Comune proponente e al Parco di Montevicchia e Valli del Curone.
7. Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2024-2026 - sezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026.
8. Di dare atto che vengono rispettate le misure in materia di tutela della privacy previste dal Regolamento UE n.679/2016 (GDPR).

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line della Provincia di Lecco e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito web <https://www.sivic.servizirl.it> di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR 4488/2021 e 5523/2021.
11. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO E.Q.

Ing. Francesco Tagliaferri

IL DIRIGENTE

Ing. Dario Strambini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005



Provincia di Lecco

Direzione Organizzativa VII
Ambiente e Pianificazione Territoriale
Servizio Ambiente

VALUTAZIONE D'INCIDENZA ai sensi dell'art. 5 del DPR 8.9.1997 n. 357 e s.m.i. e della DGR n. VII/14106 del 08.08.2003.

ZSC IT2030006 "Valle S. Croce e Valle del Curone"

VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI LOMAGNA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1. Premessa

Il Comune di Lomagna, nell'ambito del procedimento di variante generale del PGT avviato con DGC n. 22 del 12.03.2022, ha inoltrato richiesta di valutazione di incidenza con nota prot. n. 1236 del 05.02.2024, acquisito agli atti provinciali con prot. n. 6733 del 05.02.2024.

Anteriormente all'adozione del piano, la Provincia effettua la Valutazione di Incidenza, previa acquisizione del parere obbligatorio degli enti gestori dei Siti Natura 2000 coinvolti, ai sensi della l.r. 86/1983, art 25-bis, co. 5/a) e co. 6 vigenti.

Dopo l'adozione della Variante da parte del Comune, contestualmente alla verifica di compatibilità con il PTCP, la Provincia accerta il recepimento delle prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza.

Prima dell'approvazione il Comune verifica l'assenza di incidenza negativa delle eventuali osservazioni che intende recepire, trasmettendo alla Provincia l'esito di tale verifica. Nel caso in cui le osservazioni che il Comune intende accogliere in sede di approvazione possano avere incidenza, singolarmente o congiuntamente ad altre osservazioni o alle previsioni contenute nella pianificazione vigente, il Comune provvederà a chiedere la Valutazione d'Incidenza di dette osservazioni, siano esse formulate dai cittadini o da Enti.

2. Descrizione della variante al PGT

La Variante al PGT del Comune di Lomagna interessa il Documento di Piano (DdP), il Piano delle Regole (PdR) e il Piano dei Servizi (PdS).

Relativamente al Documento di Piano, si rileva la consistente riduzione dell'area afferente al previgente PP1, collocato nell'estremità sud orientale del territorio, ora ridenominato AT1, per il quale si conferma la destinazione a servizi vigente e la restituzione alla zona agricola della restante parte.

Per quanto riguarda il Piano dei Servizi, la variante interviene sulla Rete ecologica comunale, nella quale si confermano gli elementi della RER e della REP, con l'aggiunta di due nuove previsioni riguardanti soprattutto l'area urbanizzata, "Corridoio della REC" a nord e a sud dell'urbanizzato e i "Corridoi verdi urbani di progetto" lungo la viabilità urbana. La variante elimina dalla previsione una serie di elementi contenuti nella REC vigente, quali le "zone soggette a riqualificazione", i "manufatti particolarmente critici", la cui necessità di riconferma,



invece, emerge sia dall'analisi condotta nello Studio di incidenza, sia nel parere dell'ente gestore della ZSC.

Per quanto concerne il Piano delle Regole la variante interviene su diversi aspetti innovativi delle NTA vigenti, quali i "Nuclei di antica formazione – NAF" (art 31.1, ex art 16), il "Tessuto consolidato prevalentemente residenziale" (art 31.2, ex art 17), il "Tessuto produttivo incluso nel TUC prevalentemente residenziale trasformabile in residenza" (art 31.5, ex art 18.3), "tessuto consolidato prevalentemente produttivo" (art 31.6, ex art 18.1), le "Norme per le destinazioni ammissibili nelle sedi produttive dismesse" (art 31.8), gli "Spazi verdi funzionali alla viabilità" (art. 33.6), i "Piani attuativi (art. 47).

Le varianti principali concernono la nuova classificazione in "Ville con giardino di aree precedentemente inserite nei NAF, l'esclusione di medie strutture di vendita non alimentari fino a 600 mq di superficie di vendita, l'esclusione della possibilità di ampliamento di piccole strutture produttive in ambito residenziale, la possibilità di un magazzino computerizzato a cui è sovrapposto un parcheggio pertinenziale su due piani, oltre altre misure orientate al miglioramento ambientale delle trasformazioni, quali la superficie drenante, le alberate, ecc. Nel complesso le innovazioni non alterano il quadro strategico del PGT vigente e si collocano prevalentemente nelle aree già urbanizzate esterne alla ZSC, fatta eccezione per l'area ex RDB, individuata quale PA4 in via Giotto. In questa la modifica riguarda l'insediamento di nuove funzioni in sostituzione di quella produttiva, fra cui ricettivo (per la realizzazione di albergo, resort, con attrezzature complementari), centri di calcolo, attività terziarie direzionali, e assimilabili, RSA, case famiglia, e assimilabili, istituti di formazione, anche con residenze per addetti, insegnanti e studenti, subordinatamente all'approvazione da parte del Parco Montevicchia e della valle del Curone e nel rispetto della conservazione del corso d'acqua e del relativo corredo vegetazionale.

3. Descrizione dello Studio di incidenza

All'interno del territorio comunale di Lomagna ricade il sito di Rete Natura 2000 ZSC IT2030006 "Valle S. Croce e Valle del Curone", la cui gestione è affidata al Parco di Montevicchia e Valli del Curone.

Il documento denominato "Studio di incidenza" riporta, in particolare, la descrizione della variante del PGT e delle potenziali interferenze con il sito Rete Natura 2000 e la descrizione delle sue caratteristiche.

Lo Studio valuta la significatività degli effetti indotti dalla variante al PGT, sia rispetto al sito RN2000, sia rispetto alla RER, esaminando anche le misure di mitigazione.

Per numerose previsioni lo SI non rileva incidenze negative a carico della ZSC, tuttavia formula rilievi e raccomandazioni in merito alle seguenti previsioni:

- "Rete ecologica comunale": reintegrare gli elementi spazializzati in ambito extra-urbano della REC vigente nella nuova proposta di REC, o svilupparli anche in modo differente ma con pari o maggior capacità protettiva e di potenziamento;
- "Nuclei di antica formazione – NAF": per i due complessi storici estratti dalla disciplina dei Nuclei di Antica Formazione e inseriti in una nuova fattispecie normativa (art. 31.3 "Ville con giardino"), in quanto caratterizzati da importanti giardini aventi anche funzioni ecosistemiche, occorre porre attenzione al governo delle alterazioni compatibili, adottando misure mitigative consistenti nella limitazione dell'impermeabilizzazione dei suoli, nella preventiva conoscenza



della struttura e delle funzioni ecosistemiche e nel mantenimento dell'attuale percentuale di copertura arborea, come meglio dettagliato nello SI;

- “Norme per le destinazioni ammissibili nelle sedi produttive dismesse”: selezionare le destinazioni ammissibili nei comparti produttivi in ambito extra-urbano, onde evitare l'introduzione di attrattori di significative presenze antropiche e di generatori di importanti volumi di traffico.
- “Piano attuativo PA4”: le nuove destinazioni previste dalla variante (ricettivo, terziario-direzionale, sanitario e istruzione e residenze annesse) potrebbero generare condizioni di potenziale pressione all'interno del sito, mitigabili mediante la concentrazione dei volumi, la salvaguardia dello spazio di rigenerazione idromorfologica del torrente, il controllo del traffico, della produzione di reflui e rifiuti, il contenimento delle emissioni acustiche, prevedendo in ogni caso l'assoggettamento della fase attuativa alla procedura di valutazione di incidenza.

4. Parere dell'ente gestore del sito

Con comunicazione prot. n. 750 del 20.03.2024 acquisita agli atti con prot. con n. 16320 del 20.03.2024 il Parco di Montevicchia e Valli del Curone, in qualità di ente gestore della ZSC IT2030006 “Valle S. Croce e Valle del Curone”, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 25bis co. 6, L.R. 86/1983, con le seguenti prescrizioni:

“la proposta di Variante introduce nuove opportunità di recupero dell'area dismessa “ex RDB” in Via Giotto (tramite Piano Attuativo PA4), sostituendo gli usi produttivi e complementari con le destinazioni ricettivo, terziario-direzionale, sanitario e istruzione e residenze annesse; lo Studio d'Incidenza (SdI) evidenzia che tali destinazioni potrebbero generare condizioni di potenziale pressione sul Sito in caso di eventuali presenze antropiche significative (stabili e/o fluttuanti); per questo motivo si ritiene necessario sottoporre le future proposte attuative di interventi ad uno specifico Studio di Incidenza al fine di identificare le misure di mitigazione, che dovranno necessariamente tenere conto di quanto riportato nello SdI del PTC (pp 49 e 50) in merito alla necessità di:

- *concentrare le trasformazioni di recupero del complesso nella porzione orientale dell'area in sinistra idrografica, utilizzando una fascia di almeno 15 m a ovest per la rigenerazione idromorfologica del T. Molgoretta;*
- *concentrare le trasformazioni nell'area già compromessa in sponda destra e in corrispondenza del ponte esistente, al fine di evitare ulteriori alterazioni dell'attuale fascia morfoattiva residuale del corso d'acqua, in caso di necessità di una nuova intersezione di raccordo con la via Giotto per l'accesso al nuovo comparto (ad esempio tramite rotatoria).*

Si ritiene necessario, sempre per quanto relativo alla zona “ex RDB”, che la Variante integri il riferimento all'art. 37 e all'Allegato E della normativa del PTC del Parco e le condizioni di compatibilità ambientale definite dall'art. 18, comma 2, delle NTA del Piano delle Regole del vigente PGT, oltre ad allineare i limiti del Piano Attuativo n.4 col perimetro della “Zona di trasformazione migliorativa n.1” di cui all'allegato E della normativa del PTC del Parco.

Occorre inoltre tenere conto della presenza del bacino di fitodepurazione presente nella porzione nord del complesso “ex RDB” in sponda sinistra.

Si evidenzia, con riferimento all'art 31.8 del Piano delle Regole “norme per le destinazioni ammissibili nelle sedi produttive dismesse”, che la futura destinazione dei comparti produttivi



prossimi alla ZSC attualmente in esercizio, qualora venissero dismessi, dovrà essere sottoposta a Valutazione di Incidenza da parte di questo Ente.

Per quanto riguarda Rete Ecologica Comunale (REC), si rilevano alcune differenze tra quanto riportato in cartografia e quanto descritto nell'Art.9 delle NTA del Piano dei Servizi della Variante; si ravvisa inoltre la necessità, evidenziata anche dallo Sdl (p 48), di re-integrare gli elementi della REC Vigente (di cui all'art. 33 delle NTA del Piano dei Servizi vigente) riguardanti l'ambito extra urbano nella nuova proposta di REC.”

5. Valutazione istruttoria

Preliminarmente allo svolgimento delle considerazioni istruttorie contenute nel seguito della presente relazione, si precisa che esse ineriscono unicamente alla variante al PGT esaminata, segnalando che lo strumento urbanistico vigente è stato oggetto di precedenti procedimenti valutativi i cui esiti favorevoli trovano sanzione nel provvedimento provinciale Decreto n. 5/2017, prot. n. 30356 del 23.05.2017.

La valutazione di incidenza è tesa a verificare preventivamente che dalla variante proposta non derivi compromissione dei siti di Rete Natura 2000 interessati, per i quali valgono le misure di conservazione sitospecifiche contenute nel Piano di Gestione della ZSC Valle Santa Croce e Valle Curone, approvato con deliberazione n. 20 del 28 dicembre 2010 dell'assemblea consortile, a cui si rinvia per i dettagli, qui sunteggiati per la parte prossima all'area di influenza del PGT in esame, dove si rileva l'habitat 9190 “Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con *Quercus robur*”, il cui obiettivo di conservazione è caratterizzato dal mantenimento della tipica identità floristico-vegetazionale. In considerazione dell'estraneità dell'habitat citato alla variante urbanistica in esame, ai fini della sua conservazione, per quanto attiene alle possibili interferenze con la variante, si evidenzia che essa è perseguibile soprattutto attraverso il controllo dell'ingresso delle specie esotiche invasive, circostanza che induce a considerare la sua attuazione di valore prescrittivo nella gestione del verde.

In merito alla completezza dell'esame svolto, ai fini dell'espressione della valutazione di incidenza dello strumento urbanistico esaminato, si rileva che lo studio prodotto dal proponente contempla le previsioni di tutti i documenti del Piano di Governo del Territorio e pertanto la presente valutazione è da considerarsi completa e conforme a quanto disposto dall'art. 25 bis, c.5/a, L.R. 86/1983.

La qualità dello “studio di incidenza” prodotto dal proponente si ritiene adeguata a fornire la comprensione delle interferenze della variante con il sito interessato, potendo pertanto concordare con le conclusioni ivi assunte.

Il parere obbligatorio reso dall'ente gestore del sito, di cui si dà conto nel relativo paragrafo di questa relazione, è favorevole alla variante, con le prescrizioni ritenute condivisibili e pertanto confermabili.

In considerazione di quanto evidenziato si ritiene di potere aderire alla conclusione favorevole dello studio di incidenza prodotto dal proponente e a quanto indicato nel parere favorevole dell'ente gestore della ZSC IT2030006 “Valle S. Croce e Valle del Curone” in merito all'esaminata variante dei documenti del Piano di Governo del Territorio del Comune di



Lomagna, proponendo l'espressione di Valutazione d'Incidenza positiva con la prescrizione di cui al successivo paragrafo 6.

6. **Prescrizioni**

1. "Rete ecologica comunale": reintegrare gli elementi della REC vigente (art. 33 delle NTA del PdSvigente) riguardanti l'ambito extra urbano nella nuova proposta di REC;
2. "Nuclei di antica formazione – NAF": per i due complessi storici estratti dalla disciplina dei Nuclei di Antica Formazione e inseriti in una nuova fattispecie normativa (art. 31.3 "Ville con giardino"), adottare misure mitigative consistenti nella limitazione dell'impermeabilizzazione dei suoli, nella preventiva conoscenza della struttura e delle funzioni ecosistemiche e nel mantenimento dell'attuale percentuale di copertura arborea, come meglio dettagliato nello SI;
3. "Norme per le destinazioni ammissibili nelle sedi produttive dismesse": selezionare le destinazioni ammissibili nei comparti produttivi in ambito extra-urbano, onde evitare l'introduzione di attrattori di significative presenze antropiche e di generatori di importanti volumi di traffico e sottoporre a valutazione di incidenza da parte dell'ente gestore del sito l'attuazione della trasformazione;
4. "Piano attuativo PA4": sottoporre le future proposte attuative di interventi ad uno specifico Studio di Incidenza al fine di identificare le misure di mitigazione, che dovranno necessariamente tenere conto di quanto riportato nello Studio di Incidenza del PGT (pp 49 e 50) in merito alla necessità di:
 - a. concentrare le trasformazioni di recupero del complesso nella porzione orientale dell'area in sinistra idrografica, utilizzando una fascia di almeno 15 m a ovest per la rigenerazione idromorfologica del T. Molgoretta;
 - b. concentrare le trasformazioni nell'area già compromessa in sponda destra e in corrispondenza del ponte esistente, al fine di evitare ulteriori alterazioni dell'attuale fascia morfoattiva residuale del corso d'acqua, in caso di necessità di una nuova intersezione di raccordo con la via Giotto per l'accesso al nuovo comparto (ad esempio tramite rotatoria).
5. "Piano attuativo PA4": integrare nella variante del PGT il riferimento all'art. 37 e all'Allegato E della normativa del PTC del Parco e le condizioni di compatibilità ambientale definite dall'art. 18, comma 2 delle NTA del Piano delle Regole del vigente PGT, oltre ad allineare i limiti del Piano Attuativo n.4 col perimetro della "Zona di trasformazione migliorativa n.1" di cui all'allegato E della normativa del PTC del Parco.
6. controllo di specie esotiche, rimuovendo quelle eventualmente presenti nell'area di intervento (es. Solidago gigantea, Buddleja davidii, Reynoutria japonica ecc.), facendo riferimento alle indicazioni previste dalla "Strategia di azione e degli interventi per il controllo e gestione delle specie alloctone invasive" (<https://naturachevale.it/specie-invasive/strategia-regionale-per-il-controllo-e-la-gestione-delle-specie-aliene-invasive/>);
7. Prima dell'adozione del PGT il Comune proceda a verificare se le eventuali modifiche alla variante di cui trattasi, introdotte a seguito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, da sole o congiuntamente con altre previsioni, possano avere incidenza negativa sulla conservazione dei siti di Rete Natura 2000, dando atto dell'esito di tale



verifica anche con comunicazione alla Provincia di Lecco e procedendo, nel caso di ritenuta incidenza, alla richiesta di Valutazione.

Lecco, 11.04.2024

Visto
Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesco Tagliaferri

Il Funzionario Istruttore
Francesco Mazzeo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale